

essenziali a qualsiasi coltura agraria, la presenza inoltre di un discreto corredo di microelementi, fanno di questi terreni un substrato particolarmente adatto alla coltivazione dell'olivo i cui prodotti derivati sono particolarmente pregevoli e ricchi di sostanze polifenoliche.

Art. 8.

Struttura di controllo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Confezionamento ed etichettatura

Tutte le operazioni riguardanti la produzione di olio «Terre Aurunche» D.O.P., compreso il confezionamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritta nell'art. 3 del presente disciplinare, ciò al fine di garantirne la tipicità e permettere la rintracciabilità ed il controllo del prodotto onde evitare di alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» deve essere commercializzato in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro, banda stagnata o terracotta smaltata idonei a preservare le caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto.

Il prodotto può essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo.

a) Sulle etichette dovrà essere riportato il nome della denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto delle vigenti leggi relative all'etichettatura.

b) Dovrà inoltre figurare sull'etichetta in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta il seguente logotipo:

un cerchio il cui colore è (CMYK): (C) 48% - (M) 0% - (Y) 68% - (K) 0%; lo sfondo racchiuso in questo cerchio è del colore (CMYK): (C) 10% - (M) 0% - (Y) 17% - (K) 0%; all'interno del cerchio troviamo, nella metà superiore in maniera anulare, la scritta «terre aurunche» fatta con font style Tahoma, normale e grassetto ed avente colore (CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10%; nella metà inferiore in maniera anulare, la scritta «olio extravergine di oliva D.O.P.» fatta con font style Tahoma, normale e grassetto e del colore (CMYK): (C) 79% - (M) 30% - (Y) 100% - (K) 16%, il rapporto di grandezza tra queste due scritte deve essere di 1,8 : 1 a favore della scritta «terre aurunche» all'interno del cerchio e delle due scritte sopra citate troviamo un piccolo cerchio raffigurante un sole avente colore (CMYK): (C) 4% - (M) 0% - (Y) 85% - (K) 0%; un segno grafico raffigurante una catena montuosa avente colore (CMYK): (C) 68% - (M) 1% - (Y) 100% - (K) 0%; un segno grafico raffigurante un ponte avente colore (CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10% e un ultimo segno grafico raffigurante il mare avente colore (CMYK): (C) 43% - (M) 0% - (Y) 2% - (K) 0%. Tutti i segni grafici ed il cerchio raffigurante il sole sono provviste una leggera ombreggiatura in basso a destra a 135°.



c) In etichetta deve comparire: il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.

d) È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo di agricoltura biologica o integrata.

e) È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

f) Alla denominazione di origine protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari; è altresì vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.

g) È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.

05A10518

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Agljo Bianco Polesano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Agljo Bianco Polesano» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla Soc. coop. «Il Polesino», con sede in Rovigo, via A Mario, 23, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.